

L'abolizione del regime feudale

Una dichiarazione di principio come quella del 4 agosto non era sufficiente a risolvere tutti i problemi legati alla materia feudale e nei giorni successivi l'assemblea dovette procedere a emanare vari decreti più dettagliati. Ma questo non fu ancora sufficiente. I diritti feudali "personali", che violavano cioè i diritti delle persone riconosciuti nei principi fondamentali della Dichiarazione del 26 agosto, decadde immediatamente. Altri diritti feudali erano invece "reali", legati a beni (res), ed esprimevano l'intricata situazione della proprietà tipica dell'Antico regime. Il decreto del 15 marzo 1790 cercava di chiarire la portata della distinzione fra i due tipi di diritti.

1

Articolo primo

L'Assemblea nazionale distrugge completamente il regime feudale e decreta che, nei diritti e nei doveri, sia feudali che censuali, quelli che hanno relazione alla manomorta reale o personale e alla servitù personale, e quelli che li rappresentano, sono aboliti senza indennità; e tutti gli altri dichiarati riscattabili; e che il prezzo e la modalità del riscatto saranno fissati dall'Assemblea nazionale. Quelli di tali diritti che non saranno soppressi da questo decreto continueranno ciò nondimeno ad essere percepiti fino al rimborso [...].

3. Il diritto esclusivo della caccia e delle garenne aperte è analogamente abolito; e ogni proprietario ha il diritto di distruggere e fare distruggere solo nei propri possedimenti ogni specie di selvaggina, salvo adeguarsi alle leggi di polizia che potranno essere emesse relativamente alla pubblica sicurezza [...].

Il Signor Presidente sarà incaricato di chiedere al Re il richiamo dei galeotti e degli esiliati per semplice fatto di caccia, la scarcerazione dei prigionieri attualmente detenuti e la decadenza delle procedure in atto a tale titolo.

4. Tutte le giustizie signorili vengono soppresse senza alcuna indennità; tuttavia gli ufficiali di queste giustizie continueranno nelle loro funzioni fintanto che l'Assemblea nazionale non sia giunta a stabilire un nuovo ordine giudiziario.

5. Le decime di ogni natura e i canoni che ne tengon luogo, sotto qualsiasi denominazione siano conosciuti e percepiti [...] vengono aboliti; salvo provvedere ai mezzi per sovvenire in altro modo alle spese per il culto divino, al mantenimento dei ministri di tale culto, all'aiuto dei poveri, al restauro e alla costruzione delle chiese e dei presbiteri e a tutti gli istituti, seminari, scuole, collegi, ospedali, comunità e altri al cui mantenimento tali mezzi sono destinati [...].

6. Tutte le rendite fondiari perpetue, sia in natura che in denaro, di qualunque specie esse siano, qualunque sia la loro origine, a qualsiasi persona siano dovute [...], saranno riscattabili; gli champart di qualsiasi specie e sotto qualsiasi denominazione saranno analogamente riscattabili al tasso che verrà stabilito dall'Assemblea [...].

7. La venalità degli uffici della magistratura e del municipio è soppressa a partire da questo momento. La giustizia sarà amministrata gratuitamente e tuttavia gli ufficiali titolari di questi uffici, continueranno a esercitare le loro funzioni e a percepirne gli emolumenti fin quando l'Assemblea non abbia provveduto ai mezzi onde procurare il loro rimborso [...].

9. I privilegi pecuniari personali o reali, in materia di sussidi, sono aboliti per sempre. La riscossione verrà fatta su tutti i cittadini e su tutti i beni nello stesso modo e con le stesse modalità; si provvederà ai mezzi onde effettuare il pagamento proporzionale di tutti i contributi, anche per gli ultimi sei mesi di imponibile per l'anno in corso.

10. Poiché una costituzione nazionale e la libertà pubblica sono più vantaggiose per le province dei privilegi di cui alcune fruivano e il cui sacrificio è necessario per l'intima coesione delle parti dell'impero, si dichiara che tutti i privilegi particolari delle province, dei principati, dei paesi, dei cantoni, delle città e delle comunità di abitanti, sia pecuniari, sia di qualsiasi altra natura sono irreversibilmente aboliti e che resteranno fusi nel diritto naturale di tutti i Francesi.

11. Tutti i cittadini, senza distinzione di nascita, potranno essere ammessi a tutti gli impieghi e a tutte le dignità ecclesiastiche, civili e militari e nessuna professione utile comporterà deroga.

A. Soboul, *1789, l'anno I della libertà*, Episteme, Milano 1975, pp. 310-312.